

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3590-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 20 marzo 2003*

(Relatore: **CRISTALDI**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 23 gennaio 2003 (v. stampato Senato n. 1545)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

**(LA LOGGIA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

**(BOSSI)**

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

—

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica  
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 27 gennaio 2003*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 23 gennaio 2003, intende venire incontro alla duplice esigenza — determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 — di adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative e di adottare le disposizioni necessarie per dare concreta attuazione alla riforma.

In tal modo si è inteso dare avvio ad un processo che vede la partecipazione delle varie istituzioni rappresentative dello Stato, sia nella fase del perfezionamento della riforma costituzionale, sia in quella di attuazione della riforma medesima.

Con l'articolo 1 del disegno di legge sono introdotte norme attuative dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nel testo risultante dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione pone i seguenti, medesimi limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni: il rispetto della Costituzione e il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, equiparando, quindi, la posizione della legge statale e della legge regionale.

Il comma 1 dell'articolo 1 è volto a chiarire la portata del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, limitatamente al secondo ordine di limiti, vale a dire ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario, specificando che essi consi-

stono in quelli derivanti dalle seguenti fonti: le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione; gli accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione; l'ordinamento comunitario; i trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.

La scelta adottata è volta a collegare ciascun vincolo al rispetto di uno specifico articolo costituzionale (gli articoli 10 e 11, in particolare, ma anche l'articolo 80), implicitamente assumendo che i vincoli internazionali non possano agire in quanto tali, a prescindere cioè dal radicamento in una specifica norma costituzionale, pena la lesione di valori costituzionalmente rilevanti, quali il principio della sovranità popolare, che potrebbe conseguire dal riconoscimento dell'esistenza di vincoli alla potestà legislativa derivanti da atti non sottoposti al Parlamento, e la gerarchia tra le fonti.

Il comma 2 dell'articolo 1 contiene due disposizioni in qualche modo simmetriche, volte a regolare il passaggio dal precedente all'attuale assetto delle potestà legislative con riguardo agli effetti delle vigenti disposizioni normative statali sulle materie divenute di competenza regionale, e viceversa.

Il comma in esame dispone infatti che le disposizioni statali vigenti alla data di entrata in vigore del testo di legge in esame, nelle materie divenute di competenza legislativa delle regioni di tipo esclusivo o concorrente (quest'ultima salvo per quanto concerne i principi fondamentali),

continueranno ad applicarsi fino a quando saranno sostituite, nelle singole Regioni, dalle nuove disposizioni regionali. Corrispondentemente, le disposizioni regionali vigenti nelle materie divenute di competenza esclusiva statale continueranno ad applicarsi fino a quando saranno sostituite dalle nuove disposizioni statali.

Il principio introdotto appare conforme con gli indirizzi adottati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che appare chiaramente orientata nel senso di ritenere che le norme approvate prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, per il principio di continuità dell'ordinamento, non sono divenute incostituzionali a seguito del sopravvenire di questa.

La disposizione fa salva l'applicabilità delle norme (statali o regionali) adottate anche dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V e fino all'entrata in vigore del testo di legge in esame, purchè nel rispetto dei limiti di competenza stabiliti dalla Costituzione, e facendo comunque salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

Il comma 3 dell'articolo 1, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale e legislativo consolidatosi in costanza del previgente articolo 117 della Costituzione e confermato, all'indomani della riforma, dalla recente sentenza n. 282 del 2002 della Corte costituzionale, specifica che i principi fondamentali che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione pone come vincolo specifico alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, sono quelli espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quelli desumibili dalle leggi statali vigenti.

Il testo riconosce quindi alle Regioni la possibilità di esercitare immediatamente la loro potestà legislativa concorrente, pur in assenza di leggi statali recanti i principi fondamentali, potendosi desumere tali principi dal complesso della legislazione statale vigente nelle relative materie.

Il comma 4 conferisce al Governo una delega ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ricognizione dei principi fondamentali che si traggono

dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Tale ricognizione dovrà essere finalizzata, in sede di prima applicazione della legge e fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, ad orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni.

La disposizione in esame ha formato oggetto al Senato di un ampio dibattito, focalizzato su due aspetti principali, concernenti, da un lato, l'opportunità di affidare al Governo, con lo strumento della delega legislativa, l'enucleazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza legislativa concorrente e, d'altro lato, le modalità procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.

Sotto il primo profilo il dibattito ha condotto all'approvazione di un emendamento con il quale si è inteso affermare la competenza del Parlamento a determinare « a regime » i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, sottolineando conseguentemente il carattere meramente ricognitivo dell'opera di individuazione dei principi fondamentali che il Governo è chiamato a svolgere.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, il comma 4, nel testo modificato dal Senato e ulteriormente integrato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevede una procedura aggravata rispetto a quella delineata, in via generale, dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale procedura prevede che sugli schemi dei decreti legislativi il Governo debba inizialmente acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, nonché quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Acquisiti tali pareri è previsto un riesame da parte del Governo e l'acquisizione di un secondo parere, definitivo, sia da parte della Conferenza Stato-Regioni, da rendersi entro 30 giorni dalla ritrasmissione del testo eventualmente modificato dal Governo o corredato delle sue osservazioni, sia delle Camere, da rendersi entro

60 giorni dalla nuova trasmissione del testo, da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Il comma 4 precisa i parametri ai quali il parere parlamentare deve conformarsi, prevedendo in particolare che esso debba rilevare la presenza di eventuali disposizioni aventi natura di principi fondamentali innovativi e non meramente ricognitivi, ovvero che non costituiscano principi fondamentali; nel parere parlamentare dovrà essere inoltre rilevata, secondo quanto previsto da un emendamento approvato dalla Commissione, anche la eventuale mancata inclusione nello schema di decreto di principi fondamentali.

I rilievi della Commissione parlamentare per le questioni regionali producono uno specifico effetto procedurale sull'attività successiva del Governo nelle sue vesti di legislatore delegato, conducendolo a dover optare tra l'adeguamento del testo del decreto legislativo ai rilievi parlamentari o la trasmissione ai Presidenti delle Camere, nonché al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di una relazione che motivi la difformità del decreto rispetto al parere parlamentare.

Il comma 5, introdotto dal Senato e non modificato dalla Commissione, amplia l'oggetto della delega consentendo al Governo — sempre a titolo di mera ricognizione — di individuare altresì le disposizioni che, nelle stesse materie, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

I principi e criteri direttivi della delega sono indicati gli uni dal comma 4, gli altri dal comma 6. In particolare il comma 4 indica fra i principi di delega quelli di esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità, e omogeneità.

Il Senato ha espunto dal novero dei principi quello di completezza, che appariva volto ad assicurare che il Governo nella sua opera di ricognizione individuasse ogni principio fondamentale rinvenibile nella legislazione statale vigente.

I criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega sono elencati nelle lettere da *a)* ad *e)* del comma 6.

La lettera *a)* stabilisce che il Governo nella sua opera ricognitiva dovrà procedere per settori organici della materia e dovrà utilizzare criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni attinenti alla materia stessa, salvaguardando la potestà legislativa che la Costituzione riconosce alle Regioni in base al terzo comma dell'articolo 117. La lettera *b)* richiama la considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

La lettera *c)* sancisce la considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione; tale criterio dà emersione, nell'opera di ricognizione dei principi fondamentali vigenti, al nuovo assetto istituzionale degli enti territoriali delineato dalla riforma costituzionale che, come è noto, all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, prevedendo che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, ha realizzato quella che viene generalmente definita come la « pari ordinazione » degli enti costitutivi della Repubblica.

Il Senato ha inserito nel principio direttivo in commento anche il richiamo all'articolo 118 della Costituzione, il quale ha ridisegnato il riparto delle competenze amministrative, prevedendo l'attribuzione, in via generale e residuale, di tutte le funzioni amministrative ai comuni, salvo che esse siano conferite ad altri enti territoriali per assicurarne l'esercizio unitario.

Il criterio di cui alla lettera *d)* richiama, ai fini di una considerazione prioritaria, il settimo comma dell'articolo 117 della Co-

stituzione, a norma del quale le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La lettera e) introduce, infine, quale criterio direttivo il coordinamento formale delle disposizioni di principio e la loro eventuale semplificazione.

L'articolo 2, inserito dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, secondo quanto previsto dalla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in questa materia.

Con i medesimi decreti legislativi il Governo dovrà provvedere anche alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di enti locali, e in particolare di quelle dettate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di adeguarle al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.

Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, devono essere trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Acquisiti tali pareri il Governo dovrà ritrasmettere i testi, con le eventuali osservazioni e modificazioni alla Conferenza e alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere definitivo. I principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono indicati dalle lettere da a) a p) del comma 5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali, secondo quanto previsto dal comma 6, sarà stabilita a seguito dell'approvazione di specifici disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con i quali saranno determinate le connesse risorse da trasferire agli enti locali titolari delle funzioni.

L'articolo 3, che è stato inserito dal Senato e modificato dalla Commissione al fine di recepire una condizione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, conferisce una delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue.

Le modifiche apportate dalla Commissione sono state volte a specificare la natura giuridica degli atti con i quali dovranno essere adottati i testi unici, prevedendo espressamente che si tratta di decreti legislativi e definendo, allo stesso tempo, il criterio direttivo secondo i quali essi dovranno essere di natura meramente compilativa. L'ambito entro cui tale opera di raccolta avrà luogo è quello delle materie di legislazione concorrente, oggetto, appunto, dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. I testi unici dovranno procedere per ambiti omogenei e potranno apportare alle disposizioni raccolte le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

Il comma 2 regola gli aspetti procedurali di adozione dei testi unici, prevedendo che i relativi schemi siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni, e — successivamente all'acquisizione di questo — al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché, come previsto da un emendamento approvato dalla Commissione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione dello schema alle Commissioni, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere parlamentare.

L'articolo 4 dà attuazione alle disposizioni costituzionali in materia di potestà normativa di comuni, province e città metropolitane recate negli articoli 114, comma secondo, e 117, comma sesto, della Costituzione.

Come è noto, l'articolo 114 prevede al secondo comma che i Comuni, le Province, le Città metropolitane sono riconosciuti

come enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione; l'articolo 117, sesto comma, attribuisce la potestà regolamentare ai predetti enti territoriali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Il comma 1 dell'articolo in esame assegna a Comuni, Province e Città metropolitane la potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione, specificando che tale potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

Il successivo comma 5, modificato dalla Commissione, estende l'esercizio di tale potere normativo anche alle forme associative tra gli enti locali (unioni di comuni, comunità montane e isolate).

Il comma 2 individua i limiti e il contenuto necessario dello statuto adottato dall'ente locale (o dalle forme associative tra enti locali) nell'esercizio della propria autonomia normativa.

Sotto il primo profilo, la disposizione precisa che lo statuto deve essere adottato in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto proprio dello statuto, il comma 2 prevede che esso comprende i seguenti oggetti: i principi di organizzazione e di funzionamento dell'ente; le forme di controllo, anche sostitutivo; le garanzie delle minoranze; le forme di partecipazione popolare. Si tratta di un'area più limitata di quella attualmente stabilita dall'articolo 6 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che tiene conto del rilievo costituzionale attribuito, a seguito della riforma del titolo V, alla autonomia statutaria dei predetti enti.

Il comma 3 individua nel regolamento la fonte di disciplina dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto delle norme statutarie, mentre il comma 4 riserva alla potestà regolamentare degli enti locali la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e

della gestione delle proprie funzioni, nell'ambito della legislazione dello Stato o della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

Il comma 6 dell'articolo in esame dispone infine che, fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. La disposizione sancisce il principio di cedevolezza delle norme statali e regionali nei confronti dei regolamenti degli enti locali, secondo un meccanismo di successione delle fonti elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento alla legislazione concorrente di Stato e regioni.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la partecipazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea (c.d. « fase ascendente »). La disciplina relativa all'attuazione da parte delle Regioni degli atti comunitari (c.d. « fase discendente ») non è trattata nel provvedimento in esame in quanto questo profilo è stato riservato alla riforma della legge n. 86 del 1989, il cui esame è attualmente in corso presso la XIV Commissione della Camera dei deputati.

Il nuovo articolo 117, comma quinto, della Costituzione prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

Il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti normativi comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio medesimo nonché della Commissione.

Per le modalità della partecipazione, la disciplina recata dal comma in esame, modificata dalla Commissione, fa rinvio alle decisioni della Conferenza Stato-Regioni, con i limiti della garanzia dell'unitarietà della rappresentanza e della designazione del Capo delegazione, rappresentante unitario, da parte del Governo, nonché dell'obbligo di tener conto delle particolarità delle autonomie speciali, e di prevedere la partecipazione alle delegazioni di almeno un loro rappresentante.

Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il capo delegazione viene designato dal Governo d'intesa con le Regioni e può essere anche, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, un Presidente di regione o di provincia autonoma. La procedura per la definizione di tale intesa è stata modificata dalla Commissione; a fini di semplificazione si è infatti stabilito che i relativi criteri e procedure sono definiti con un accordo generale di cooperazione tra Governo e Regioni da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell'accordo il Capo delegazione viene designato dal Governo.

Il comma 2 prevede che nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Si tratta quindi di una mera facoltà attivata su iniziativa di una regione o provincia autonoma nel caso in cui essa ritenga che un tale atto comunitario sia lesivo dei propri interessi. Il Governo è invece tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 6 è diretto disciplinare l'attività internazionale delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione.

Tale articolo prevede infatti che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle materie di loro competenza provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); esso prevede inoltre che nelle materie di loro competenza le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma).

I primi tre commi dell'articolo 6 in esame, in attuazione delle richiamate disposizioni costituzionali, individuano l'ambito dei poteri delle Regioni e delle province autonome ed i loro limiti, le procedure di coordinamento con le strutture dello Stato nonché le procedure sostitutive.

In particolare alle regioni viene conferito il potere/facoltà di provvedere direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati (comma 1); di concludere con enti territoriali interni ad altro Stato intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale (comma 2); di concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale (comma 3).

I citati tre commi dell'articolo in esame limitano in modo specifico i poteri e le facoltà conferiti, individuando una procedura di coordinamento tra i poteri e le facoltà delle Regioni e le competenze dello Stato.

In particolare per quanto concerne l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, i limiti indicati dal comma 1 si risolvono in limiti procedurali. Si prevede infatti che la Regione (o Provincia autonoma) dia preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e

alla Presidenza del consiglio — Dipartimento per gli affari regionali, che, entro trenta giorni, possono formulare criteri e osservazioni .

Per quanto concerne le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, il comma 2 specifica che le Regioni e le Province autonome non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato né assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato e che ledano gli interessi di Comuni, Province, Città metropolitane. Sotto il profilo procedurale, il comma 2 dispone che la Regione (o Provincia autonoma) dia comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire entro trenta giorni; decorso tale termine, le Regioni possono comunque sottoscrivere l'intesa.

Per quanto riguarda gli accordi con altri Stati, i limiti precisati dal comma 3 attengono al rispetto della Costituzione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli obblighi internazionali nonché alle linee e agli indirizzi di politica estera italiana e ai principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. Sotto il profilo procedurale, il comma dispone che ogni Regione o provincia autonoma debba comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari regionali l'esistenza di trattative in corso. Tali dicasteri informano anche i Ministeri eventualmente competenti per materia. Al Ministero degli affari esteri viene riservata la facoltà di indicare i principi e i criteri da seguire nella conduzione dei negoziati, esercitando un ruolo di consulenza e collaborazione in caso di trattative svolte all'estero, previa intesa con l'ente. Concluso il negoziato, il testo dell'accordo così elaborato deve essere sottoposto alla valutazione di opportunità politica e di legittimità del Ministero degli esteri (sentita la Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari regionali), il quale può conferire alla Regione o alla Provincia auto-

noma i pieni poteri di firma ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

Il comma 4 è relativo alla pubblicità dell'attività internazionale; esso prevede che agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

Il comma 5, prevedendo una fattispecie applicabile a tutte le ipotesi di cui all'articolo in commento, prescrive che il Ministro degli affari esteri possa in qualsiasi momento rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle predette attività. Nel caso di dissenso il Ministro degli affari esteri può chiedere — sentita la Presidenza del Consiglio — Dipartimento per gli affari regionali — che la questione sia portata in Consiglio dei Ministri, che delibera sulla questione con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato. L'intervento del Consiglio dei ministri è finalizzato ad una soluzione politica del contrasto, alla luce della titolarità da parte dello Stato della politica estera.

Il comma 6 interviene sulle procedure sostitutive da applicare in caso di violazione degli accordi di cui al comma 3. Al riguardo si prevede — analogamente a quanto stabilito al comma 1 per il caso di inadempienza all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali ratificati — l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili e ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato.

Il comma 7, modificato dalla Commissione, fa salva l'attività di mero rilievo internazionale di Comuni, Province e Città metropolitane nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alle regioni competenti e alle amministrazioni di cui al comma 2 di ogni iniziativa.

L'articolo 7 è volto a dare attuazione all'articolo 118 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3

del 2001, che stabilisce i criteri per il riparto delle funzioni amministrative tra Stato, regioni, province, comuni e città metropolitane.

Il comma 1 precisa la portata della norma costituzionale, disciplinando il conferimento di funzioni amministrative da parte dello Stato e delle regioni, secondo le rispettive competenze, agli enti locali diversi dai comuni, cui spettano in via residuale tutte le altre funzioni.

Oggetto del conferimento sono le funzioni amministrative che lo Stato e le regioni esercitano alla data di entrata in vigore del presente testo di legge.

Soggetti titolari del poteri di conferimento sono lo Stato e le regioni (comma 1, primo periodo). Tale previsione è strettamente consequenziale alla norma costituzionale che contempla — relativamente al conferimento — la riserva di legge, statale o regionale (articolo 118, secondo comma).

Le funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai comuni in conformità con quanto statuito dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Il conferimento da parte dello Stato e delle regioni deve avvenire nel rispetto di principi sussidiarietà, di differenziazione, e di adeguatezza.

La disposizione non si limita a riconfermare il dato costituzionale, provvedendo anche a specificarlo, indicando i motivi in presenza dei quali si presenti l'esigenza di unitarietà di esercizio che giustifica l'attribuzione delle funzioni a diversi livelli territoriali

I commi da 2 a 5 dell'articolo in esame, modificati nel corso dell'esame in sede referente, disciplinano il procedimento attraverso il quale lo Stato dovrà dare attuazione al nuovo assetto delle funzioni amministrative stabilito dall'articolo 118 della Costituzione per le materie attribuite alla sua competenza legislativa. In particolare le modifiche approvate dalla Commissione sono volte a consentire l'avvio del processo di trasferimento anche nelle more dell'approvazione degli appositi disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, sulla base di un accordo

con le regioni e gli enti locali da concludere in sede di Conferenza unificata, secondo principi di invarianza della spesa e secondo le procedure previste nell'intesa interistituzionale del 20 giugno 2002. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che disciplinano il conferimento, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate dai soggetti ai quali sono attribuite dalle norme attualmente vigenti (comma 6).

Il comma 7 attribuisce alla Corte dei conti il compito di verifica degli equilibri di bilancio di Regioni ed enti locali in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli comunitari.

Alle sezioni regionali della Corte dei conti è altresì demandata la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo di gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma, e della sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché del funzionamento dei controlli interni. Resta ferma, secondo quanto previsto dall'inciso introdotto alla Commissione, la potestà delle regioni a statuto speciale di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità

Il comma 8 attribuisce alle regioni la facoltà di richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ulteriori forme di collaborazione, concernenti sia la regolare gestione finanziaria che l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono altresì essere richiesti pareri.

Il comma 9 prevede la possibilità di integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con due componenti designati uno dal Consiglio regionale e l'altro dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia ancora istituito, dal Presidente del consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. La disposizione in esame, relativamente all'individuazione degli organi regionali competenti a designare i componenti aggiuntivi delle sezioni regionali della Corte, esplica

i suoi effetti salvo diversa previsione dello statuto della regione. Si tratta, pertanto, di disposizione la cui efficacia cessa in presenza di una norma statutaria regionale che disponga diversamente.

I componenti aggiuntivi designati dagli organi sopra richiamati debbono essere scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili. I componenti aggiuntivi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Il loro *status* è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. Ciascuna sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avvalersi di personale della regione, previa intesa con la regione medesima. Ciascuna sezione regionale di controllo potrà avvalersi inoltre di segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Commissione ha soppresso, a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore, gli ultimi tre periodi del comma in esame, concernenti i concorsi a referendario della Corte dei conti, i controlli interni degli enti locali e gli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione.

L'articolo 8 del testo in esame detta norme attuative dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, in materia di potere sostitutivo.

La richiamata disposizione costituzionale disciplina l'esercizio da parte del Governo di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni; tali poteri sono attivabili quando si riscontri il mancato adempimento, da parte di questi enti, di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza e l'incolumità pubblica, ovvero lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disposizione costituzionale demanda alla legge dello Stato il compito di definire procedure atte a garantire che l'esercizio dei poteri sostitutivi avvenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Tale disciplina è appunto recata dai primi cinque commi dell'articolo in esame. Il meccanismo individuato ruota attorno alla fissazione di un congruo termine per l'adozione degli atti dovuti o necessari: tale termine viene fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario. Alle riunioni del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto da un inciso introdotto dalla Commissione, partecipa anche il Presidente della regione interessata al provvedimento.

Il comma 2 dell'articolo in commento individua una disciplina settoriale, che si innesta sul tronco della procedura generale di cui al comma 1, ed ha ad oggetto le ipotesi di violazione della normativa comunitaria. La particolarità della disciplina attiene alla fase della proposta: si specifica, infatti, che nei casi in cui si renda necessario esercitare il potere sostitutivo al fine di porre rimedio ad una violazione della normativa comunitaria, il potere di proposta spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, unitamente al Ministro competente per materia.

Il comma 3, modificato dalla Commissione, detta una seconda procedura settoriale per i casi in cui l'esercizio del potere sostitutivo riguardi comuni, province o città metropolitane: in questi casi si prevede che la nomina del Commissario debba tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e si richiede, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi da parte del Commissario stesso,

che sia sentito il Consiglio delle autonomie locali, qualora tale organo sia istituito. Sono fatte salve, secondo quanto previsto a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione, le competenze delle regioni a statuto speciale.

Il comma 4 prevede una procedura speciale, cui il Governo può fare ricorso nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione: in questi casi, i provvedimenti necessari sono adottati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali. I provvedimenti in questione sono poi immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il riesame.

Il comma 5 impone, per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi, il criterio della proporzionalità degli stessi alle finalità perseguite.

Il comma 6, infine, stabilisce che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. Il medesimo comma, al secondo periodo, esclude espressamente che nelle materie di legislazione regionale, sia concorrente che primaria, lo Stato possa adottare gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 9 apporta alcune modifiche alla procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, disciplinata dagli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge n. 87 del 1953, al fine di adeguarla al nuovo testo degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione.

Le modifiche riguardano in primo luogo la promozione della questione di legittimità costituzionale nei confronti de-

gli statuti regionali che prima della legge n. 1 del 1999 non era prevista in quanto gli statuti erano approvati con legge statale. In secondo luogo esse concernono la promozione della questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali successivamente alla loro pubblicazione, dal momento che è venuto meno il controllo preventivo del Governo dopo la modifica dell'articolo 127 della Costituzione. Con una modifica introdotta dalla Commissione si è specificato espressamente che resta ferma la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della regione Sicilia.

Le modificazioni introdotte concernono, in terzo luogo, la promozione della questione di legittimità costituzionali delle leggi regionali da parte di un'altra regione.

La disposizione del comma 4 sostituisce l'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, prevedendo, al fine di garantire tempi rapidi per le decisioni, che la Corte Costituzionale fissi l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Inoltre, si autorizza la Corte a sospendere d'ufficio l'esecuzione dell'atto stesso con ordinanza motivata, nel caso in cui ritenga che l'esecuzione possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero, secondo un inciso introdotto dalla Commissione, di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.

Il comma 5 prescrive che le Regioni assicurino la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

Il comma 6 disciplina alcuni effetti della riforma del titolo V sui conflitti di attribuzione pendenti ed attivati prima dell'entrata in vigore del nuovo regime delle autonomie territoriali, disponendo che quelli che non vengono « riattivati » entro pochi mesi, decadono.

L'articolo 10, nel testo modificato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione, in tutte le Regioni a statuto ordinario, del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il

sistema delle autonomie e l'attribuzione a questi delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo, con l'eccezione di quelle relative al controllo preventivo sulle leggi regionali e di quelle concernenti il coordinamento dell'attività statale con quella regionale, che sono state soppresse con la riforma del titolo V della Costituzione.

Il comma 1 conferisce l'esercizio di dette funzioni al prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo (UTG) del capoluogo di regione, che in tale veste opera, appunto, come Rappresentante dello Stato. La procedura di preposizione del prefetto all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione, e quindi — in sostanza — la nomina a Rappresentante dello Stato, è disciplinata dal comma 7 stabilendo che essa avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

Le funzioni già svolte dal Commissario del Governo che vengono ora attribuite al Rappresentante dello Stato sono individuate dal comma 2. Tra di esse viene in primo luogo in rilievo quella prevista dalla lettera *a)* del comma 2, consistente nell'assicurare in sede regionale il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

La lettera *b)* attribuisce al Rappresentante dello Stato la funzione — strumentale alla possibilità per il Governo di impugnare la legge regionale — di tempestiva informazione al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, nonché ai Ministeri « interessati », degli statuti regionali e delle leggi regionali, proprio ai fini dell'eventuale impugnazione. Oggetto dell'informazione sono anche gli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, ossia ai fini del possibile promuovimento di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e le Regioni.

La lettera *c)* affida al Rappresentante dello Stato la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato

e Regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

La lettera *d)* attribuisce al Rappresentante dello Stato l'esecuzione dei provvedimenti che il Governo abbia adottato nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma secondo, Cost. Per eseguire tali provvedimenti si avvale degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale. A norma del comma 5, inserito nel corso dell'esame in sede referente, nelle regioni a statuto speciale quest'ultime funzioni sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

Secondo quanto disposto dalla lettera *e)*, compete al Rappresentante dello Stato di verificare l'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Al Rappresentante dello Stato vengono inoltre trasferite, dalla lettera *f)*, le funzioni inerenti le elezioni dei Consigli regionali già svolte dal Commissario del Governo, vale a dire l'indizione delle elezioni regionali, la determinazione dei seggi consiliari e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti. La titolarità di queste funzioni in capo al Rappresentante dello Stato è transitoria ed è destinata ad operare fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione degli statuti e delle leggi regionali.

La lettera *g)* conferisce, infine, al Rappresentante dello Stato ulteriori funzioni in materia di raccolta e trasmissione di informazioni e dati già svolte dal Commissario del Governo.

Il comma 3, modificato dalla Commissione, prevede che il Rappresentante dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, possa avvalersi delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo, nonché, secondo quanto previsto dal comma 4, introdotto dalla Commissione, dei segretari comunali e provinciali in posizione di mobilità che sono asse-

gnati, a tal fine, agli uffici territoriali del Governo.

Il comma 6, introdotto dalla Commissione, prevede che, fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, ai commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, concernente l'organizzazione degli uffici territoriali del Governo.

Il comma 8, modificato dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, riformula l'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 303 del 1999.

La disposizione in esame inserisce, tra le strutture della Presidenza del Consiglio di supporto per il coordinamento dell'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche l'ufficio per il federalismo amministrativo, oltre alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata già previste dal vigente articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 303 del 1999. Il personale attualmente addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo viene trasferito all'ufficio in questione, mantenendo il proprio stato giuridico.

Il comma 9 modifica l'articolo 11 della legge n. 62 del 1953. Vengono abrogate, in particolare, le disposizioni di quell'articolo (commi secondo e terzo) che regolano il controllo sulle leggi regionali, ossia l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. È invece mantenuta la norma che conferisce al Presidente della Regione la competenza a promulgare le leggi regionali — si tratta, peraltro, di una norma «a contenuto vincolato», in quanto tale competenza è attribuita al Presidente della Regione direttamente dalla Costituzione (articolo 121, quarto comma) — e quelle che recano l'indicazione della formula di promulgazione, che diviene unica, espungendo ogni riferimento al visto del Commissario del Governo.

Coerentemente al nuovo contenuto dell'articolo 11 della legge n. 62 del 1953, viene anche modificata la rubrica dell'articolo, non più intitolato al «controllo e promulgazione delle leggi regionali», bensì alla sola promulgazione delle leggi regionali stesse. Sono altresì mantenute, immutate, le disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi regionali.

Il comma 10 dispone le abrogazioni conseguenti alla soppressione delle funzioni del Commissario del Governo o alla loro ridisciplina ad opera dell'articolo in esame.

Il comma 11 reca, infine, al primo periodo, una norma di coordinamento formale, disponendo che, nelle norme dell'ordinamento giuridico compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al Commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato.

Il secondo periodo del comma 11 esclude l'applicazione del primo periodo del medesimo comma 11 alle norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riguardanti le Regioni a Statuto speciale.

L'articolo 11 reca una disposizione di attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: che dispone che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della predetta legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Il comma 2 prevede che le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, possano proporre l'adozione delle norme di attuazione occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. In particolare, le Commissioni paritetiche sono chiamate a svolgere tale compito in relazione alle ulteriori materie spettanti alla competenza legislativa di tali regioni e province auto-

nome, in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 3 specifica che le norme proposte possono riguardare anche la disciplina delle attività di competenza regionale in materia di rapporti internazionali e comunitari.

L'articolo 12, infine, non modificato dal Senato, si limita a disporre in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nicola CRISTALDI, *Relatore*

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3590,

rilevato che il provvedimento costituisce lo strumento principale per dare attuazione alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che — in ragione della sua struttura — incide significativamente anche sulle problematiche connesse con il « riordino » e il « riassetto » normativo,

ribadita la necessità — più volte evidenziata — che in tale materia si evidenzino strategie unitarie di intervento,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 3, commi 2, 3, 4, ove si incide sulle medesime materie già disciplinate dagli artt. 6 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto dal citato testo unico, il quale — peraltro — è assistito da una clausola di modificazione espressa;

all'articolo 4, relativo alla partecipazione delle regioni in materia comunitaria, si individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto a tal riguardo dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

all'articolo 6, che detta la disciplina sul riparto delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, si individuino le opportune forme di coordinamento con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che reca una complessiva redistribuzione delle funzioni amministrative tra lo Stato, le regioni, gli enti locali, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; la medesima esigenza vale anche rispetto all'articolo 7 del provvedimento con riferimento all'articolo 5 del citato decreto legislativo, che disciplina il potere sostitutivo del Governo;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, che autorizza il Governo a raccogliere, per ambiti omogenei, in testi unici le disposizioni legislative residue, non aventi

carattere di principio fondamentale nelle materie di competenza concorrente, si chiarisca la natura e la forma giuridica di tali atti denominati « testi unici », precisando se la disposizione in esame conferisca o meno una delega, ai sensi dell'articolo 76 Cost. (in quest'ultimo caso nel testo difetterebbero sia il termine per l'esercizio della delega sia l'individuazione di specifici principi e criteri direttivi);

all'articolo 7, comma 1, relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi, si precisi a quali tipi di provvedimento si fa riferimento, anche al fine di chiarire in quali atti normativi il potere sostitutivo possa concretizzarsi.

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 6, commi 4-6, che disciplinano i compiti della Corte dei conti in ordine alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché la composizione delle sezioni regionali di controllo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ovvero il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, relativo a disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, conv. con modif. dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, peraltro l'articolo 9 del regolamento della Corte dei conti del 16 giugno 2000, relativo all'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, adottato ai sensi della citata legge n. 20 già prevede che la sezione autonomie riferisca al Parlamento sull'andamento generale della finanza regionale e locale, sarebbe pertanto opportuno chiarire se le verifiche prefigurate coincidano o meno con quanto già previsto. Inoltre, si segnala che le sezioni regionali della Corte dei conti sono state istituite e disciplinate dal citato regolamento, pertanto dovrebbe valutarsi l'effettiva opportunità di intervenire su tale materia con legge;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 2, che introduce un principio di cedevolezza secondo il quale le leggi statali vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, relative a materie di competenza regionale, (ovvero le leggi regionali che intervengono in materie di competenza esclusiva statale) si applicano sino all'entrata in vigore della corrispondente normativa regionale (ovvero della legislazione statale), fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'effettiva portata dell'espressione « normative statali (o regionali) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge », specificando, in particolare, se la stessa debba essere riferita in ogni caso alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ovvero anche ad eventuali leggi statali in materia regionale approvate

dopo l'entrata in vigore riforma del Titolo V, ma prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (in quest'ultimo caso, infatti, le norme costituzionali relative alla definizione delle competenze legislative prevarrebbero comunque sulle disposizioni di rango legislativo); con riferimento allo stesso comma, inoltre, dovrebbe valutarsi l'effettiva necessità dell'inciso volto a salvaguardare gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, stante il fatto che gli stessi sono in ogni caso regolati dall'articolo 136 Cost.;

all'articolo 1, comma 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di qualificare come « meramente ricognitivi » i previsti decreti legislativi, alla luce della possibilità che l'enucleazione dei principi fondamentali richieda anche una discrezionalità interpretativa; con riferimento alla stessa disposizione — inoltre — andrebbe verificata l'effettiva portata del principio della esclusività. Da ultimo, con riferimento ai pareri parlamentari, sarebbe opportuno specificare se l'indicazione dei profili sui quali si deve concentrare il parere sia riferita ad entrambi i pareri ovvero solo al secondo, chiarendo altresì se tale indicazione sia esaustiva, ovvero meramente esemplificativa. Più in generale, tuttavia, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare in modo specifico l'oggetto dell'attività parlamentare;

all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire in quale modo le norme di competenza esclusiva dello Stato potranno essere concretamente distinte da quelle che individuano i principi fondamentali nelle materie rimesse alla potestà legislativa concorrente;

all'articolo 3, comma 2, ove si fa riferimento ai principi generali in materia di organizzazione pubblica, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'effettiva portata di tale rinvio;

all'articolo 3, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere l'inciso « fermo restando quanto previsto dal presente articolo »;

all'articolo 6, comma 1, che prevede che lo Stato e le regioni conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative da loro esercitate, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare — almeno con riferimento all'ambito statale — l'atto con cui si procedere al predetto conferimento;

all'articolo 6, comma 3, ove si stabilisce che — fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal medesimo articolo — le funzioni amministrative sono esercitate secondo la normativa vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento ai provvedimenti di conferimento di funzioni (di cui al comma 1) ovvero a quelli di trasferimento dei beni e delle risorse (di cui al comma 2).

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge in oggetto,  
esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

---

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 3590;

richiamato il contenuto della relazione sul disegno di legge svolto presso la III Commissione osservato in particolare che occorre:

1. considerare come limite della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni tutti i trattati in vigore per l'Italia secondo il diritto internazionale;
2. attribuire allo Stato un potere di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni;
3. assicurare l'applicazione della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, soprattutto ai fini della precisazione del regime degli accordi internazionali stipulati dalle Regioni in assenza di conferimento dei pieni poteri di firma;
4. chiarire la natura dei trattati che le Regioni possono stipulare, coerentemente con il disposto dell'articolo 80 della Costituzione;
5. espungere il riferimento alla « responsabilità delle Regioni verso lo Stato », attesa l'indeterminatezza di tale nozione;
6. mantenere la distinzione delineata in Costituzione tra l'ipotesi di inadempienza nell'attuazione e nell'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti comunitari, di cui al comma quinto dell'articolo 117, e l'ipotesi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, di cui al comma secondo dell'articolo 120;

ritenuto che la Commissione di merito possa tener conto delle suddette osservazioni per assicurare che il riconoscimento costituzionale di rilievo internazionale e comunitario delle Regioni possa avvenire in armonia con l'ordinamento vigente, ed in particolare nel rispetto delle competenze definite dalla Costituzione e del rilievo unitario dello Stato in materia di responsabilità internazionale e comunitaria;

tutto ciò precisato ed osservato,  
per quanto di competenza  
esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3590 recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »,

considerato che non appare chiaro il rapporto tra i periodi settimo e ottavo del comma 6 dell'articolo 6, laddove si prevede che i bandi di concorso per referendari della Corte dei conti debbano riservare una percentuale non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, dotato di diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente, rispetto al secondo periodo del primo comma dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961, che già prevede una riserva di analogo tenore,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

sarebbe opportuno riformulare i periodi settimo e ottavo dell'articolo 6, comma 6, in modo da chiarire quale sia il rapporto tra la riserva di posti di referendario ivi prevista rispetto a quella disposta dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 1345 del 1961.

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge;

tenuto conto, in particolare, dei contenuti dell'articolo 4, che prevede forme di partecipazione delle regioni in materia comunitaria,

ricordato che sono in corso di esame presso la XIV Commissione taluni progetti di legge (C. 3071, C. 3123 e C. 3310) di modifica della legge n. 86 del 1989 che reca « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari »,

sottolineata quindi l'esigenza di pervenire — tramite una lettura congiunta del disegno di legge in esame e del testo di modifica alla legge n. 86 del 1989 — alla definizione di una disciplina quanto più possibile ampia ed organica della partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla fase di formazione delle politiche dell'Unione europea, dettando al contempo le forme ed i modi per la tempestiva attuazione del diritto comunitario, nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze fissata dalla Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

\_\_\_\_\_

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## ART. 1.

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale).*

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## ART. 1.

*(Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-Regioni », sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: « Conferenza Stato-Regioni », sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando **se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero** se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere **e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali** una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. *Identico.*

disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

6. *Identico.*

## ART. 2.

*(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del**

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

*b)* individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere,

anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

*c)* valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

*d)* prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

*e)* attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

*f)* prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di

parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di

competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

*n)* valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

*o)* indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

*p)* rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al

## ART. 2.

*(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

## ART. 3.

*(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).*

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

**presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

**6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.**

## ART. 3.

*(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è **delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di** raccogliere in testi unici **meramente compilativi** le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari **e della Commissione parlamentare per le questioni regionali**. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

## ART. 4.

*(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).*

1. *Identico.*

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra gli enti locali.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

#### ART. 4.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle **unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.**

6. *Identico.*

#### ART. 5.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della

italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con le Regioni. L'intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario, concernente l'individuazione di criteri per la determinazione delle materie. L'accordo di cooperazione è concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell'accordo di cooperazione e qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di venti giorni dalla data di prima iscrizione della questione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, il Capo delegazione è designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

#### ART. 5.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal re-

posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. **Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Regione o Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo.** Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.

2. *Identico.*

#### ART. 6.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).*

1. *Identico.*

lativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero

2. *Identico.*

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero

degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani **possono**, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, **intervenire e** collaborare alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, **collaborano** alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente.

ART. 6.

*(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative).*

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, **comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.**

ART. 7.

*(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative).*

1. *Identico.*

2. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.** A tal fine, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: « Conferenza unificata », diretti al trasferimento dei suddetti beni e risorse, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

2. **Per le finalità di cui al comma 1,** sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: « Conferenza unificata », **diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire,** il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato **da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.** Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. **Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002.** A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in

3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti

quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Nell'emanazione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. *Identico.*

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'apparte-

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i principi del controllo collaborativo, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati.

5. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro *status* è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con onerifinanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo

enza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, **nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione**, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. **Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità.**

8. *Identico.*

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro *status* è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo

unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 4 e 5, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali. **Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.**

ART. 7.

*(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il Pre-

unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

ART. 8.

*(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo).*

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. **Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata al provvedimento.**

2. *Identico.*

3. **Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale**, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali **qualora tale organo sia stato istituito.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 8.

*(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale).*

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

6. *Identico.*

ART. 9.

*(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale).*

1. *Identico:*

« ART. 31. — 1. *Identico.*

**2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,** il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. *Identico.*

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati ».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: « dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ».

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione ».

4. *Identico* ».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*:

« ART. 35. — 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, **ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini**, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione ».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

ART. 9.

*(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie).*

1. In ogni Regione a statuto ordinario è istituito il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni sono svolte dal prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 10.

*(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie).*

1. In ogni Regione a statuto ordinario **il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.**

2. *Identico.*

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli *standard* e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il **rappresentante dello Stato** si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *e*), *f*) e *g*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera *d*) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Fatte salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.

7. *Identico.*

5. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

« 3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali, se nominato, si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle annesse, in posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari regionali, se nominato ».

6. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga" »;

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Promulgazione delle leggi regionali ».

7. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: « autonomie locali » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « autonomie locali, nonché dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

ART. 10.

*(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

ART. 11.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 11.

*(Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

*Identico.*

ART. 12.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*





€ 0,83



\*14PDL0041950\*